



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INERENTI IL MARCHIO COLLETTIVO “VETRO ARTISTICO®MURANO”. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1994, N. 70.

TRA

Regione del Veneto (di seguito “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in 30100 Venezia – Dorsoduro n. 3901, nella sua qualità di, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. del e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo (di seguito “Camera”), Codice Fiscale 04303000279, rappresentata da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Camera, con sede in 30123 Venezia, Dorsoduro 3904-3905, in qualità di rappresentante legale e ivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 15, come integrato dall’art. 21, comma 1, lettera t), della Legge 11 febbraio 2005, n.15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- alla Regione e alla Camera (nel seguito “Parti”) la Legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici tra cui, in particolare, la promozione del territorio e dell’economia in generale, la tutela del consumatore e della fede pubblica e la valorizzazione del patrimonio culturale che trovano ampia convergenza nell’oggetto del presente accordo di collaborazione (nel seguito “Accordo”), come meglio esplicitato nel seguito;
- nel rispetto delle rispettive finalità le Parti intendono stabilire una collaborazione che può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati al fine di



9e7f461b



- addivenire allo sviluppo di un progetto congiunto d'informazione finalizzato alla valorizzazione del vetro artistico di Murano e alla diffusione degli strumenti di tutela del Marchio collettivo "Vetro artistico®Murano";
- la Regione, nel più ampio contesto relativo alla tutela della produzione di manufatti artistici prodotti nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, ha istituito il Marchio collettivo "Vetro artistico®Murano", nominato di seguito per brevità Marchio, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70;
 - il logotipo del Marchio, di cui la Regione ha la titolarità piena ed esclusiva, è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3176 del 22 luglio 1996;
 - il regolamento d'uso del Marchio è stato approvato con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1390 del 2 aprile 1996 e n. 144 del 31 gennaio 2003;
 - con Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 5 febbraio 2026 è stato confermato l'affidamento della gestione del Marchio al Consorzio Promovetro, nominato di seguito per brevità Consorzio, costituito, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 70/1994, tra le imprese produttrici e le associazioni di categoria con le finalità previste dalla Legge regionale in questione;
 - con Deliberazioni della Giunta regionale n. 814 del 4 luglio 2023 e n. 678 del 18 giugno 2024 e n. 373 del 15 aprile 2025 sono stati approvati, con la collaborazione della Camera, alcuni progetti d'informazione e sensibilizzazione inerenti il Marchio per la realizzazione di mostre ed eventi artistici in occasione delle edizioni 2023, 2024 e 2025 della "The Venice Glass Week", dando atto che questa manifestazione ha consentito di dare grande visibilità alle abilità artigianali dei vetrai muranesi e, contestualmente, di realizzare un'azione informativa rivolta ai consumatori, quale strumento di garanzia di originalità e di qualità dei prodotti che il suddetto Marchio identifica;
 - ai sensi dell'art. 2, lett. c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. la Camera svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni e compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, intervenendo altresì con iniziative in tema di lotta alla contraffazione e svolgendo una diffusa azione di sensibilizzazione;
 - ai sensi dell'art. 2, lett. d-bis) della L. n. 580/1993 e s.m.i. la Camera svolge attività di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;



9e7f461b



- l'art. 15 della L. n. 241/1990 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Approvazione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti condividono il comune obiettivo di tutelare e promuovere la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia. In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività d'informazione e valorizzazione descritte all'art. 4 aventi ad oggetto il Marchio al fine di una corretta comunicazione al consumatore e facile riconoscibilità dello stesso, in quanto strumento di tracciabilità che garantisce l'origine del manufatto in vetro realizzato a Murano.

Articolo 3 – Efficacia e durata

Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026. L'intervento di cui all'art. 4 dovrà essere realizzato e concluso entro il 15 dicembre 2026.

Articolo 4 – Descrizione dell'intervento

Ai fini della realizzazione del progetto d'informazione e valorizzazione di cui all'art. 2, le Parti si impegnano all'attuazione del progetto "La linea del tempo", per il quale si quantifica la spesa sotto indicata.

Il progetto prevede la realizzazione di una mostra celebrativa del decennale della manifestazione "The Venice Glass Week", finalizzata a valorizzarne il percorso evolutivo e l'impatto culturale attraverso una narrazione che intreccia passato, presente e futuro.

L'esposizione si articolerà mediante contenuti audiovisivi dedicati alle testimonianze, alle esperienze e ai principali risultati conseguiti nelle precedenti edizioni della manifestazione, affiancati da uno spazio espositivo volutamente aperto e in divenire, concepito quale luogo di confronto, partecipazione e costruzione condivisa delle prospettive future del settore. La mostra sarà inaugurata nell'ambito degli eventi collegati all'edizione 2026 di "The Venice Glass Week", in programma dal 12 al 20 settembre 2026, e sarà ospitata presso Palazzo Morosini Gatterburg, in Campo Santo Stefano a Venezia.

L'iniziativa sarà contestualmente accompagnata da attività promozionali per dare massima visibilità al Marchio e



alle sue caratteristiche di garanzia e tracciamento.

Sono previste le seguenti spese:

Sviluppo del progetto di allestimento e coordinamento generale	7.500,00 €
Allestimento mostra (fornitura materiale e realizzazione supporti espositivi, trasporti, allestimento e disallestimento, assicurazione)	23.000,00 €
Progettazione grafica per comunicazione	2.000,00 €
Produzione di video e foto	6.000,00 €
Materiale di stampa e gadget	2.000,00 €
Ufficio Stampa, PR, comunicati stampa	6.500,00 €
Personale dedicato alla mostra	3.000,00 €
Totale (iva e oneri compresi)	50.000,00 €

Nella realizzazione delle sopracitate attività la Camera di Commercio di Venezia Rovigo potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio Promovetro di Murano, attuale gestore del Marchio regionale.

La realizzazione e conclusione dell'intervento è fissata al 15 dicembre 2026, mentre entro il 31 dicembre 2026 la Camera di Commercio di Venezia Rovigo dovrà presentare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese una dettagliata relazione sull'attività svolta e rendicontare le spese effettivamente sostenute.

Articolo 5 – Modalità di realizzazione dell'intervento

Nello spirito della collaborazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle finalità dell'Accordo, le Parti assumono vicendevolmente i seguenti impegni:

- la Camera assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto d'informazione e valorizzazione di cui all'art. 4 e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia di lavori, forniture e servizi, ivi compresi organismi e società specializzati. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione dell'intervento potranno avere accesso agli uffici delle Parti contraenti al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, per l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione dell'Accordo. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione del presente Accordo.



9e7f461b



- la Regione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo, assicurando tutte le attività necessarie a garantire affiancamento e supporto alla Camera nella realizzazione dell'intervento di cui all'art. 4.

Le Parti, in ogni singola fase e in ogni momento di esecuzione, potranno richiedere e concordare variazioni operative delle attività progettuali che non comportino, comunque, modifiche sostanziali e costi aggiuntivi, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti e senza che ciò possa dare diritto a maggiori oneri oltre quelli espressamente stabiliti nel presente Accordo.

Articolo 6 – Pubblicità

La Camera provvederà a che tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino in modo chiaro e leggibile la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto e della Camera di Commercio di Venezia Rovigo”.

Il materiale in giacenza a fine programma sarà utilizzato dalla Regione in occasione di fiere, eventi, altre iniziative di comunicazione del Marchio e messo a disposizione della Camera e del Consorzio per iniziative a favore della tutela del Marchio e dei consumatori.

Articolo 7 – Aspetti finanziari

L'ammontare complessivo della spesa per lo svolgimento delle attività progettuali è determinato in euro 50.000,00.

La Regione parteciperà alla realizzazione delle attività progettuali tramite un ristoro delle spese sostenute dalla Camera in qualità di soggetto attuatore del Progetto, per un importo complessivo massimo di euro 40.000,00. Il ristoro non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione del progetto in argomento; la spesa residua pari a euro 10.000,00 sarà a carico della Camera. Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il ristoro regionale è fuori campo di applicazione dell'IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 8 – Spese ammissibili e rendicontazione

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese direttamente connesse allo stesso e sostenute per le seguenti tipologie di spesa: acquisizione di beni e servizi, consulenze professionali e personale dedicato. Potranno essere ammesse altre tipologie di spesa previa autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di marchi. Le spese, a pena di inammissibilità, dovranno essere relative alle attività svolte nel periodo successivo dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.



9e7f461b



La Camera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La Camera dovrà inviare alla Regione la richiesta di ristoro, a saldo delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2026.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:

- relazione finale sulla realizzazione del progetto;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute con allegata la documentazione contabile comprovante le spese stesse ovvero, in luogo di quest'ultima, copia conforme all'originale dei titoli di spesa regolarmente quietanzati o con relativa attestazione di avvenuto pagamento/liberatoria del fornitore.

La Camera conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 9 – Modalità di erogazione del ristoro

A seguito della presentazione della rendicontazione, la Regione procederà, previa verifica dell'ammissibilità delle spese, alla quantificazione dell'ammontare del ristoro ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

La Camera può chiedere un acconto fino al 50% del ristoro regionale a fronte di un effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo richiesto, debitamente documentato con specifica relazione.

L'erogazione del ristoro regionale, sia in acconto che a saldo, è subordinata alla disponibilità negli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio in corso.

Articolo 10 – Riservatezza dei dati

La Camera si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto del presente Accordo. La Camera non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 11 – Risoluzione

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la durata dell'Accordo. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione del presente Accordo previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata.



Articolo 12 – Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Articolo 13 – Privacy

Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 - GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo.

Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è:

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per la Camera è:

Articolo 14 – Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al medesimo decreto, mentre l'imposta di bollo pari ad € 32,00, sarà assolta virtualmente in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 34418 dell'8 luglio 2015 rilasciata alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Articolo 15 – Modalità di sottoscrizione

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale.

Venezia,

per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Venezia Rovigo
(Firma digitale)

per la Regione del Veneto
(Firma digitale)



9e7f461b

